

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 28 aprile 2004**

che modifica la decisione 2003/779/CE per quanto riguarda le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria relative agli involucri di origine animale in transito o temporaneamente immagazzinati nella Comunità

[notificata con il numero C(2004) 1561]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/414/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano¹, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, terzo trattino, e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/118/CEE del Consiglio stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE².
- (2) La decisione 2003/779/CE della Commissione stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di involucri di origine animale da paesi terzi³.
- (3) La direttiva 97/78/CE del Consiglio, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁴, prevede già all'articolo 11 alcune disposizioni relative al transito, quali il ricorso alla rete ANIMO e al documento veterinario comune di entrata.

¹ GUL 18 del 23.1.2002, pag. 11.

² GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2003/721/CE (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 21).

³ GU L 285 dell'1.11.2003, pag. 38.

⁴ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto relativo alle condizioni di adesione (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381).

- (4) Tuttavia, al fine di preservare le condizioni sanitarie nella Comunità, sono necessarie ulteriori garanzie affinché le partite di involucri di origine animale in transito nella Comunità soddisfino le condizioni di polizia sanitaria applicabili alle importazioni dai paesi autorizzati.
- (5) La decisione 79/542/CEE del Consiglio, che stabilisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche⁵, è stata di recente modificata per inserire le condizioni relative al transito e una deroga per il transito da e verso la Russia, con riferimento ai posti d'ispezione frontalieri specificamente designati a tale scopo.
- (6) In base all'esperienza, la presentazione presso il posto d'ispezione frontaliero, di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, dei documenti veterinari originali rilasciati nel paese terzo di origine volti a soddisfare i requisiti regolamentari del paese terzo di destinazione non è una garanzia sufficiente del rispetto reale delle condizioni di polizia sanitaria richieste affinché l'introduzione dei prodotti in causa nel territorio comunitario non presenti rischi. Risulta pertanto opportuno stabilire un modello specifico di certificato sanitario adatto alle situazioni di transito dei prodotti in questione.
- (7) Tuttavia, data la situazione geografica di Kaliningrad e considerati i problemi climatici che rendono inagibili alcuni porti in determinati periodi dell'anno, è necessario prevedere requisiti specifici per il transito attraverso la Comunità delle partite da e verso la Russia.
- (8) La decisione 2001/881/CE della Commissione stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi⁶; risulta opportuno specificare i posti d'ispezione frontalieri preposti al controllo di tali transiti alla luce della presente decisione.
- (9) È opportuno modificare il certificato sanitario per l'importazione di involucri di origine animale al fine di adeguarne il formato a quello degli altri certificati.
- (10) Occorre pertanto modificare la decisione 2003/779/CE della Commissione.
- (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

⁵ GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/212/CE della Commissione (GU L 73 del 11.3.2004, pag. 11).

⁶ GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/831/CE della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 61).

Articolo 1

La decisione 2003/779/CE è modificata come segue.

- 1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di involucri di origine animale, in provenienza da paesi terzi, scortati da un certificato sanitario conforme al modello riprodotto nell'allegato I A, che deve consistere di un unico foglio e deve essere compilato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro che esegue il controllo all'importazione.”

- 2) È aggiunto il seguente articolo 1 bis:

“Articolo 1 bis

Gli Stati membri vegliano affinché le partite di involucri di origine animale destinati al consumo umano introdotte nel territorio della Comunità a destinazione di un paese terzo, in transito immediato o dopo magazzinaggio ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità europea, rispettino i seguenti requisiti:

- a) soddisfano le pertinenti condizioni di polizia sanitaria stabilite nel modello di certificato sanitario di cui all'allegato I A;
- b) sono scortate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato I B, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;
- c) la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.”

- 3) È aggiunto il seguente articolo 1 ter:

“Articolo 1 ter

- 1. In deroga all'articolo 1 bis, gli Stati membri autorizzano il transito attraverso la Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d'ispezione frontalieri comunitari preposti di cui all'allegato della decisione 2001/881/CE, di partite da e verso la Russia, direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillano la partita con un sigillo numerato in serie;

- b) ogni pagina dei documenti che scortano la partita di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE reca il timbro "SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA" apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero;
 - c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;
 - d) l'ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.
- 2. Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio comunitario.
 - 3. L'autorità competente effettua controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e il quantitativo di prodotto in uscita dal territorio comunitario corrisponda a quello in entrata."
- 4) L'allegato I è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il precedente certificato sanitario, redatto conformemente alla decisione 2003/779/CE della Commissione relativa all'importazione di involucri di origine animale, può essere utilizzato fino a 6 mesi dalla data fissata all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 3

- 1. La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.
- 2. L'articolo 1, paragrafo 2, e l'allegato I B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

"ALLEGATO I A

CERTIFICATO SANITARIO

(per gli involucri di origine animale destinati alla spedizione nella Comunità europea)

Modello CAS

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO SANITARIO per gli involucri di origine animale destinati all'importazione nella Comunità europea N. ⁽¹⁾ ORIGINALE																																																															
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	3. Origine degli involucri 3.1 Codice ISO e nome del paese: 3.2 Territorio ⁽⁴⁾ :																																																															
5. Luogo di destinazione degli involucri 5.1 Stato membro UE: Nome, numero e indirizzo dello stabilimento ⁽⁵⁾	4. Autorità competente 4.1 Ministero: 4.2 Servizio: 4.3 Livello locale/regionale:																																																															
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽²⁾ 7.1 [Autocarro]/[Vagone ferroviario]/[Nave]/[Aereo] ⁽³⁾ 7.2 Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:	6. Località di carico per l'esportazione 7.3 Identificazione della partita ⁽⁶⁾ :																																																															
8. Identificazione degli involucri di origine animale 8.1 Involucri di: (specie animale). 8.2 Identificazione degli involucri facenti parte della partita: <table border="1" data-bbox="223 1456 1292 1881"> <thead> <tr> <th>Descrizione⁽⁵⁾</th> <th>Trattamento⁽⁷⁾</th> <th>Indirizzo e numero di riconoscimento dello/gli stabilimento/i</th> <th>Numero di colli/pezzi</th> <th>Peso netto (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="3">Totale</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione ⁽⁵⁾	Trattamento ⁽⁷⁾	Indirizzo e numero di riconoscimento dello/gli stabilimento/i	Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)																																																			Totale				
Descrizione ⁽⁵⁾	Trattamento ⁽⁷⁾	Indirizzo e numero di riconoscimento dello/gli stabilimento/i	Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)																																																												
Totale																																																																

9. Attestato zoosanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli involucri di origine animale sopra descritti:

- a) provengono da stabilimenti riconosciuti dall'autorità competente;
- b) sono stati puliti, raschiati e:
 - o [salati con sale (NaCl) per 30 giorni] ⁽³⁾
 - oppure [decolorati] ⁽³⁾
 - oppure [essiccati dopo la raschiatura] ⁽³⁾
- c) sono stati trattati con tutte le precauzioni necessarie per evitare una nuova contaminazione dopo il trattamento.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il.....

(firma del veterinario ufficiale) ⁽⁶⁾

(timbro) ⁽⁶⁾

(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

Note

- (1) Attribuito dall'autorità competente.
- (2) A seconda dei casi, indicare i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Se conosciuto, indicare il numero di volo dell'aereo.
In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al punto 7.3 il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, ove noti.
- (3) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (4) Compilare se pertinente.
- (5) Compilare se pertinente.
- (6) Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo. Lo stesso vale per i timbri, esclusi i timbri a secco e in filigrana.
- (7) Trattamento applicato corrispondente a una delle opzioni elencate nella sezione 9b dell'attestato zoosanitario.

"ALLEGATO IB

(per involucri di origine animale in transito e/o magazzinaggio)

Modello TRANSITO/MAGAZZINAGGIO

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO VETERINARIO per gli involucri di origine animale destinati al [transito] [magazzinaggio]^{(1) (6)} nella Comunità europea N. ⁽²⁾ ORIGINALE																																																															
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	3. Origine degli involucri 3.1 Codice ISO e nome del paese: 3.2 Territorio ⁽⁷⁾ :																																																															
5. Luogo di destinazione del [transito]/[magazzinaggio]⁽⁶⁾ degli involucri 5.1 Magazzinaggio in: Stato membro UE: Nome e indirizzo dello stabilimento ^{(3) (4)} 5.2 Luoghi di destinazione ⁽⁹⁾ del [transito]/[magazzinaggio] ⁽⁶⁾ nel paese terzo finale: Nome e indirizzo del posto d'ispezione frontaliere comunitario di uscita ⁽⁴⁾ :	4. Autorità competente 4.1 Ministero: 4.2 Servizio: 4.3 Livello locale/regionale: 6. Località di carico per l'esportazione																																																															
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita⁽⁵⁾ 7.1 [Autocarro]/[Vagone ferroviario]/[Nave]/[Aereo] ⁽⁶⁾ 7.2 Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo :	7.3 Identificazione della partita ⁽⁷⁾ :																																																															
8. Identificazione degli involucri di origine animale 8.1 Involucri di: (specie animale). 8.2 Identificazione degli involucri facenti parte della partita: <table border="1" data-bbox="223 1456 1276 1836"> <thead> <tr> <th>Descrizione⁽⁴⁾</th> <th>Trattamento⁽⁹⁾</th> <th>Indirizzo dello/gli stabilimento/i</th> <th>Numero di colli/pezzi</th> <th>Peso netto (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="3">Totale</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione ⁽⁴⁾	Trattamento ⁽⁹⁾	Indirizzo dello/gli stabilimento/i	Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)																																																			Totale				
Descrizione ⁽⁴⁾	Trattamento ⁽⁹⁾	Indirizzo dello/gli stabilimento/i	Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)																																																												
Totale																																																																

9. Attestato zoosanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli involucri di origine animale sopra descritti sono conformi alle condizioni stabilite nell'attestato zoosanitario, sezione 9, del modello di certificato figurante nell'allegato I A della decisione 2003/779/CE.

Timbro ufficiale e firma

Fatto a il.....

(firma del veterinario ufficiale) ⁽⁸⁾

(timbro) ⁽⁸⁾

(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

Note

- (1) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio.
 - (2) Attribuito dall'autorità competente.
 - (3) Indicare l'indirizzo (con numero di riconoscimento, ove noto) del deposito in una zona franca, del deposito franco, del deposito doganale o dell'impresa di approvvigionamento navi.
 - (4) Compilare se pertinente.
 - (5) A seconda dei casi, indicare i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Se conosciuto, indicare il numero di volo dell'aereo.
In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al punto 7.3 il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, ove noti.
 - (6) Cancellare la dicitura non pertinente.
 - (7) Compilare se pertinente.
 - (8) Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo. Lo stesso vale per i timbri, esclusi i timbri a secco e in filigrana.
- (9) Trattamento applicato corrispondente a una delle opzioni di cui alla sezione 9 b) del modello di certificato sanitario figurante nell'allegato I A della decisione 2003/779/CE della Commissione, secondo cui gli involucri devono essere puliti e raschiati e quindi salati con sale (NaCl) per 30 giorni oppure decolorati oppure essiccati dopo la raschiatura.

”